

Allegato 2) Schema di convenzione



COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì - Cesena
4° Settore – Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport

PROT: ____ del ____

FASC: 2025/07-06/ 21

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI E ----- AI SENSI DEL D.LGS. n. 117/2017 PER LA GESTIONE DELLA PROPOSTA DI ANIMAZIONE DELLA XXIX FESTA ARTUSIANA CHE SI TERRA' DAL 28 GIUGNO AL 6 LUGLIO 2025.

PREMESSO CHE:

- la Festa Artusiana è un evento di grande importanza locale e turistica che nasce con l'obiettivo di evidenziare e valorizzare la tradizione gastronomica artusiana ed il ruolo centrale che essa riveste nell'ambito della quotidianità della cucina italiana e nella sempre più diffusa attenzione ad una alimentazione che valorizzi la filiera produttiva, la cura nella preparazione.
- la Festa Artusiana vuole essere festa identitaria della città e veicolare attraverso il cibo riflessioni, approfondimenti, stimoli di natura culturale, scientifica, sociale, ambientale e di innovazione.
- nell'anno 2024 sono state avviate dall'amministrazione Comunale alcune riflessioni ed un percorso partecipativo con i principali interlocutori volto a rilevare le attese e le idee di promozione della Festa e a rilanciarne il significato;
- nel complesso, l'organizzazione dell'evento si ispira ai seguenti principi:
 - A) Valorizzare il protagonismo della cucina italiana, con particolare riferimento alle tipicità ed eccellenze locali, sulla scorta del modello artusiano, sia attraverso la selezione dei ristoratori/produttori sia attraverso le modalità di presentazione delle loro proposte gastronomiche.
 - B) Garantire, attraverso la nomina di un'apposita Commissione gastronomica, la verifica del rispetto dei principi base della gastronomia di qualità (scelta dei prodotti, tipologia delle preparazioni, cotture fatte al momento, etc).
 - C) Dare spazio e facilitare le associazioni no-profit del territorio, che sono la memoria storica della Festa, così come le rappresentanze delle città amiche e gemelle e le altre associazioni di promozione della cultura gastronomica diffuse sul territorio nazionale.
 - D) Valorizzare le istituzioni culturali della città e coinvolgere il suo tessuto associativo anche per la programmazione spettacolare della Festa.
 - E) Valorizzare i diversi angoli e spazi di pregio del centro della città, anche dando loro specifiche vocazioni.
 - F) coinvolgere nella programmazione culturale sia le istituzioni impegnate sul fronte della formazione e dell'educazione alimentare, come l'Università e l'Ausl, sia il mondo delle imprese e delle loro organizzazioni di categoria .
 - G) Animare le serate con eventi culturali e spettacolari, rivolti ad un ampio pubblico (bambini, famiglie, giovani, turisti, ecc).

EVIDENZIATO CHE l'Amministrazione Comunale Forlimpopoli si adopera per valorizzare questo evento identitario per la comunità locale e, al contempo, importante occasione di approfondimento culturale, scientifica e di innovazione attraverso il tema del cibo, oltre che di promozione in chiave turistica di un territorio ricco di proposte e di esperienze.

RICHIAMATI:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione prevede espressamente che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” affermando, sostanzialmente, che il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche ma riguarda anche l'azione dei cittadini, con la conseguenza che, secondo i più recenti orientamenti della dottrina, la sussidiarietà è una nuova forma di esercizio della sovranità popolare che completa le forme tradizionali della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa;
- l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (di seguito T.U. 267/2000) sancisce che “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” riconosce il valore sociale e la funzione di attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;
- l'art. 4, c. 3, dello Statuto comunale che prevede che il Comune “(...) g) favorisce e sostiene le iniziative educative e ricreative mediante il potenziamento delle sue strutture e rapporti di collaborazione e di sostegno con realtà pubbliche e private (...) j) “il Comune promuove la difesa, la conservazione, la valorizzazione, la conoscenza del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale (...) l) attua iniziative, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con la pro-loco, per mantenere vive le tradizioni, i costumi, le peculiarità del territorio.”
- la LR 3/2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva” che riconosce:
 - il ruolo, la funzione ed il valore sociale degli Enti del Terzo settore in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini;
 - l'apporto positivo degli Enti del Terzo settore nella co-costruzione dell'amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'art.118 della Costituzione e come interlocutore attivo nella realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile e solidale;

DATO ATTO CHE:

- con delibera n. 25 del 06/03/2025 avente ad oggetto “**FESTA ARTUSIANA XXIX EDIZIONE – ANNO 2025 - DELIBERAZIONE DI INDIZIONE DELL'EVENTO**” la giunta comunale, fra le altre disposizioni, dava mandato al Settore competente di costruire la proposta culturale e le attività di animazione della XXIX festa Artusiana 2025 attraverso percorsi e strumenti di co-progettazione con associazioni culturali, enti del terzo settore,

organismi di volontariato che per propri fini statuari perseguano finalità interesse generale con particolare attenzione alla valorizzazione della cultura in ogni sua forma espressiva, della storia locale, della coesione sociale e, in senso ampio, del territorio e delle sue peculiarità;

- con determina ____ del ____ avente ad oggetto “CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLA PROPOSTA DI ANIMAZIONE DELLA XXIX FESTA ARTUSIANA ANNO 2025 CHE SI TERRA’ DAL 28 GIUGNO AL 6 LUGLIO 2025 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO” si provvedeva ad avviare la procedura di cui alla citata deliberazione di Giunta mediante approvazione e conseguente pubblicazione dell’avviso pubblico;

- che con determina ____ del ____ in esito alla procedura di co-progettazione si aggiudicava all’ETS _____ la GESTIONE DELLA PROPOSTA DI ANIMAZIONE DELLA XXIX FESTA ARTUSIANA ANNO 2025;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs 117/2017 (Codice del terzo Settore):

- art. 2 che riconosce il valore e la funzione degli enti del terzo settore, tra i quali sono comprese le associazioni costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di attività di interesse generale, e ne favorisce l’apporto anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali;

- art.56 secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ai sensi dell’ art.101 comma 2 del D.lgs 117/2017 fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali);

CONSIDERATO che:

- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale si impegnano a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella convenzione sottoscritta;
- l’apporto delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;
- nel rispetto della normativa vigente potranno realizzarsi forme di intervento che prevedano la collaborazione tra più soggetti pubblici ed organizzazioni di promozione sociale e/o di volontariato;
- restano nella piena facoltà del Comune di Forlimpopoli, per le funzioni ad essa conferite, la verifica della qualità dei servizi resi dalle associazioni/organizzazioni di volontariato nonché il pieno controllo sui programmi di intervento, di valorizzazione, di riqualificazione, di programmazione nonché rescissione degli accordi sottoscritti, ove si verificassero situazioni tali da compromettere la realizzazione degli stessi.

CIO’ PREMESSO

Il Comune di Forlimpopoli, con sede in P.zza Fratti, 2, Forlimpopoli (FC) 47034, C.F. 80005790409, in questa sede rappresentato da _____, nato/a _____ il _____, che agisce non in nome proprio, bensì quale rappresentante del citato Comune di Forlimpopoli, nella propria funzione di RESPONSABILE DEL IV SETTORE SCUOLA, CULTURA, SERVIZI SOCIALI E SPORT

l'Organizzazione/Associazione _____ che persegue le finalità di:

- ELENCARE COME DA STATUTO

in questa sede rappresentata da _____ che agisce non in nome proprio, bensì quale rappresentante della citata Organizzazione/ Associazione, nella propria funzione di _____

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE , ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne costituiscono il primo patto.
2. Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - Avviso pubblico allegato alla determinazione n.-----;
 - Polizza assicurativa assunta al protocollo n.-----;

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra il Comune di Forlimpopoli e _____ per la gestione della proposta di animazione della XXIX Festa Artusiana anno 2025 come descritto in premessa;

ARTICOLO 3 - FINALITA' ED OBIETTIVI ATTESI

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione,----- si impegna a gestire le attività animazione della XXIX Festa Artusiana anno 2025 nella propria totalità, come descritte in premessa e nel rispetto delle seguenti finalità:
 - favorire la valenza identitaria della festa artusiana mediante il coinvolgimento delle associazioni del territorio, nonché di eventuali gruppi informali o singoli cittadini nell'animazione della Festa stessa;
 - costruire una proposta caratterizzata dalla varietà da intendersi sia in quanto volta a soddisfare le esigenze di un ampio pubblico (bambini , famiglie, giovani, turisti, ecc) sia della differenziazione proposte ed delle espressioni artistiche nonchè del più ampio coinvolgimento attivo e partecipazione ad una Festa che vuole essere "di tutti";
 - valorizzare, attraverso la proposta di animazione, gli spazi di pregio della città, i luoghi identitari, gli scorci caratteristici offrendo una immagine della città vitale ed inedita;
 - garantire l'assistenza tecnica e il coordinamento degli eventi spettacolari organizzati direttamente o da altri soggetti in occasione della Festa;
 - garantire e curare la complessiva organizzazione delle attività nel rispetto delle vigenti normative in materia;

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

1. L'associazione/organizzazione dovrà svolgere in collaborazione con l'Ente le seguenti attività:

- Complessiva organizzazione delle attività di animazione della XXIX Festa artusiana anno 2025 nel rispetto delle finalità sopra descritte ;
- realizzazione di tutte le attività oggetto di co-progettazione con l'amministrazione comunale e definite in esito al percorso effettuato di cui alla proposta progettuale che costituisce allegato parte integrante della presente convenzione (ALLEGARE PROPOSTA PROGETTUALE DEFINITIVA);
- rispetto della vigente normativa in materia di safety and security, SIAE, inquinamento acustico, licenze sanitarie e quant'altro previsto e richiesto per l'organizzazione di manifestazioni, di cui l'associazione/organizzazione risponderà direttamente agli organi competenti;

2. L'associazione/organizzazione si impegna a trasmettere al Comune di Forlimpopoli, entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento, una relazione a rendicontazione delle attività svolte e delle relative spese sostenute.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ENTE

1. L'Ente in un'ottica di collaborazione si impegna a:

- corrispondere al Gestore un rimborso pari al massimo a € 45.000,00 per spese sostenute e documentate relative all'organizzazione e gestione delle attività di animazione della XXIX Festa Artusiana , fra cui si indicano in modo non esaustivo:

- le assicurazioni dei volontari coinvolti previste dall'art 18 del D.lgs. 117/2017;
- il costo degli eventuali dispositivi di sicurezza dei volontari;
- le spese sostenute per acquisto di materiale e servizi funzionali allo svolgimento delle attività;
- il rimborso delle spese vive sostenute dai volontari nell'espletamento delle attività;
- le spese per attività di formazione/informazione dei volontari;
- l'acquisto di vestiario finalizzato al riconoscimento per il personale impiegato e di ausili eventualmente prescritti dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81);
 - gli oneri relativi alle parcelle di professionisti utilizzati relativamente alle competenze contabili/amministrative/tecniche relative agli adempimenti per le attività inerenti la realizzazione della manifestazione;

- concedere l'utilizzo gratuito del suolo pubblico e di eventuali spazi e attrezzature richieste in occasione della manifestazione.

ARTICOLO 6 - DIVIETI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

1. E' vietato all'Assegnatario cedere a terzi le attività oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 7 - RIMBORSO SPESE

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il Comune di Forlimpopoli si impegna a rimborsare all'Associazione/Organizzazione le spese debitamente sostenute e documentate nel limite massimo di € 45.000,00.

2. L'importo massimo di € 45.000,00 annui verrà corrisposto previa presentazione di rendicontazione indicante le attività svolte e le spese effettivamente sostenute e documentate di pari o maggiore importo; nel caso di importo inferiore si liquiderà la cifra corrispondente e realmente sostenuta.

3. L'ente s'impegna a rimborsare le spese suddette con la seguente modalità e scadenza:

- **acconto** pari al 50% dell'importo massimo rimborsabile: entro il 31 maggio 2025;

- **saldo** a fronte di rendicontazione delle attività svolte e delle relative spese sostenute che dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento.

4. Delle suddette spese l'Associazione è tenuta a fornirne all'Ente idonea e regolare documentazione (ricevute, scontrini, fatture, ecc..) e il Legale Rappresentante dovrà fornire a corredo una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che la documentazione presentata per il rimborso di oneri e spese di cui sopra è attinente alle attività previste dalla convenzione.

5. I pagamenti a saldo saranno effettuati dall'Ente dopo 30 giorni dalla presentazione, r della rendicontazione e previa verifica positiva della documentazione presentata.

ARTICOLO 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Associazione/Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono assicurati, per l'intero, contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 117/2017, come da polizza stipulata prodotta all'atto della sottoscrizione della presente convenzione la cui copia è acquisita dall'Ente e conforme a quanto disposto all'articolo 8 dell'avviso.

ARTICOLO 9 - DURATA, CAUSE E MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula e fino al 31 dicembre 2025.

2. La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento, previa diffida, da parte dell'Ente per provata inadempienza dell'Associazione/Organizzazione.

3. L'Associazione/Organizzazione potrà recedere dalla presente convenzione per impossibilità sopravvenuta all'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione, previa tempestiva comunicazione al Responsabile del IV Settore- SCUOLA, CULTURA, SERVIZI SOCIALI E SPORT del comune di Forlimpopoli.

ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Organizzazione/Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed ha pertanto l'obbligo di accendere

esclusivamente presso banche o poste italiane un conto corrente dedicato, in via non esclusiva, al servizio di cui all'oggetto, i cui estremi identificativi, compreso le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, devono essere comunicati al Comune di Forlimpopoli. .

ARTICOLO 11 – CODICE COMPORTAMENTO

1. Sul sito internet istituzionale del Comune di Forlimpopoli, <http://www.comune.forlimpopoli.fc.it> nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° livello "Disposizioni generali", sottosezione 2° livello "Atti generali" sono disponibili il Codice di Comportamento dell'Ente, il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.129 del 4 giugno 2013), modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 81/2023.
2. L'Associazione/Organizzazione è tenuta ad osservare i predetti Codici e a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Comune di Forlimpopoli e a fornire, su richiesta, prova dell'avvenuta comunicazione.
3. L'inosservanza dei codici è causa risolutiva espressa della convenzione.

ARTICOLO 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE

1. Le parti si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

ARTICOLO 13 - STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione verrà stipulata mediante scrittura privata ed è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente. L'Ente e l'Associazione/Organizzazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE

1. I rapporti tra Comune ed Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
2. In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.
3. In caso di controversie non risolvibili nelle modalità di cui sopra, è competente il Foro di Forlì – Cesena.
4. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione/Organizzazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Per il Comune di Forlimpopoli

Per l'associazione/Organizzazione
